



Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati
di Catanzaro Palazzo di Giustizia
Tel 0961.885205 – 0961.746966
info@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Prot. n. 1013 del 07.02.2025

Gent.ma

Presidente FF del Tribunale di Catanzaro

D.ssa Francesca Garofalo

SEDE

Oggetto: *Segnalazione criticità attività di Cancelleria per disapplicazione o distorta applicazione della Legge di Bilancio 2025, art. 164 disp. Att. Cpp e rifiuto ingiustificato atti telematici processo penale.*

Gent.ma Presidente,

con la presente nota si intende portare a Sua conoscenza talune criticità amministrative - che si traducono, sovente, nella violazione del diritto di difesa e sono imputabili, purtroppo, alla distorta applicazione delle norme vigenti - affinché, nel ruolo che Le è proprio, possa adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

1. DIRITTI DI COPIA.

Occorre evidenziare, preliminarmente, l'ingiustificabile disapplicazione della Legge di Bilancio 2025 ad opera di alcune cancellerie (e nello specifico sono pervenute a questo COA alcune segnalazioni rispetto alla cancelleria GIP/GUP), le quali si rifiutano di applicare i nuovi *diritti di copia* siccome previsti con la Legge di Bilancio 2025, sul presupposto ERRONEO che tali diritti siano applicabili soltanto al rilascio su piattaforma APP 2.0.

Orbene, vengono in rilievo due presupposti errati: innanzitutto è impellente e necessario chiarire che gli Avvocati non sono abilitati ad operare su applicativo APP 2.0 poiché tale applicativo è riservato ESCLUSIVAMENTE ai soggetti abilitati interni. I soggetti abilitati esterni, e dunque gli Avvocati, operano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su applicativo PDP (Portale Deposito Atti Penali).

Questo dato è facilmente riscontrabile dalla lettura dell'art. 19 delle specifiche tecniche rilasciate

dal Ministero della Giustizia in data 02.08.2024 con efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del 30.09.2024.

Chiarito questo punto, e precisato che le richieste di rilascio copie possono pervenire all'ufficio (se non in presenza) solo tramite portale PDP e che non è IN ALCUN MODO possibile per gli Avvocati accedere al medesimo applicativo degli operatori interni, è opportuno rilevare che la Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 all'art 1 comma 815 lettera A), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2024 è intervenuta a modificare l'art. 269 T.U. 115/02.

In particolare l'attuale previsione normativa dell'art. 269 TU 115/02 in vigore dall'1.1.2025 dispone che *“Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.”* Il richiamato allegato 8 prescrive i seguenti parametri:

(Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.)

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Alla luce di quanto sopra, dunque, non si comprende il criterio secondo cui la cancelleria GIP si stia rifiutando di applicare la Legge vigente, imperativa e non discrezionale, chiedendo per il rilascio di atti su CD l'importo pari ad € 1.150,00 come occorso da ultimo ad un Avvocato iscritto al Foro di Catanzaro.

Si chiede, pertanto, un immediato intervento dell'Ufficio di Presidenza al fine di dare adeguate indicazioni al personale amministrativo per l'applicazione dei diritti di copia previsti dalla Legge.

2. ARBITRARIO E ILLEGITTIMO RIFIUTO DEGLI ATTI DEPOSITATI A MEZZO PDP

Le richiamate specifiche tecniche, all'art. 19 commi da 6 a 12, prevedono che gli atti depositati dai difensori vengano accettati automaticamente e che il personale di cancelleria possa procedere al rifiuto solo in occasione di errori bloccanti.

Orbene, è spiacevolmente accaduto a taluni Avvocati appartenenti al Foro di Catanzaro, che la cancelleria dell'Ufficio dibattimento abbia rifiutato, arbitrariamente, un atto di appello adducendo come motivazione la presenza di una cifra errata del numero di RGNR, nel corpo dell'atto, e dunque

non già nell'epigrafe, né all'interno dei dati inseriti al sistema in occasione del deposito.

Se ciò fosse vero, significherebbe che il personale di cancelleria utilizza sistemi di intelligenza artificiale per la lettura del contenuto degli atti, formulando eccezioni di merito non consentite dalle norme vigenti, né dalle specifiche tecniche.

Anche in ragione di ciò si chiede l'intervento ritenuto opportuno per scongiurare il ripetersi di tale inaccettabili violazioni del diritto di difesa.

3. ILLEGITTIMA RICHIESTA DELLE COPIE DI CORTESIA DEGLI DI IMPUGNAZIONE DEPOSITATI A MEZZO PDP.

Come è noto, l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, è intervenuta l'abrogazione dell'art. 164 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Da ciò ne deriva l'illegittimità delle richieste sistematicamente formulate dal personale di cancelleria ai difensori per il deposito delle copie di cortesia dell'impugnazione.

Anche al fine di chiarire tale prassi, si chiede l'intervento di coordinamento del personale di cancelleria affinché sia reso conforme alla legislazione vigente.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o per un incontro anche con i Dirigenti di Cancelleria qualora Lei lo ritenesse opportuno.

Con deferente ossequio.

Il Presidente del COA di Catanzaro
Vincenza Maticera

